

Il punto della situazione su uno dei dubbi sull' applicazione dell'AUA

Autorizzazione unica ambientale & depuratori urbani: si o no?

A cura di Mauro Kusturin

A distanza di più di un anno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 con il quale è stato emanato il *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale* (di seguito "AUA") e la *semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese* (di seguito "PMI") e *sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale* (di seguito "AIA"), a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, resta ancora senza una risposta chiara uno dei primi quesiti che si sono posti gli addetti ai lavori circa l'ambito di applicazione del citato decreto.

Io stesso, nel luglio del 2013, su questa testata giornalistica, rivolgevo la mia attenzione sul rapporto tra AUA ed impianti di depurazione comunali, ed in particolare su quanto riportato all'articolo 1 del DPR n. 59/2013, il quale stabilisce appunto, l'ambito di applicazione della citata normativa, sancendo che l'AUA "si applica alle categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 ... , **nonché** agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia" di AIA.

È sempre il sottoscritto, con il citato contributo, riteneva che i depuratori comunali erano assoggettabili all'AUA, ma alla luce dell'acceso dibattito, intrapreso sulla questione da diverse amministrazioni locali (province in primis), che vedeva le stesse divise sulle conclusioni, auspicava un intervento opportuno e chiarificatore del dicastero competente.

Ad oggi, la situazione non è mutata di tanto: la nostra penisola presenta, ancora una volta in materia di legislazione ambientale, una situazione a macchia di leopardo che genera confusione e poca chiarezza.

La cosa che è mutata nel corso di quest'anno è il numero di linee di indirizzo che via via sono state emanate e\o intraprese da Regioni e Province.

Ma vediamo come si sono mosse le amministrazioni locali, tra quelle che hanno sposato la linea di esclusione dell'AUA per i depuratori comunali rispetto alle altre che hanno applicato il DPR n. 59/2013 anche agli impianti di depurazione al servizio dei nostri comuni.

La prima regione che si è schierato per il “partito del NO” ai depuratori in AUA è stata la Regione Veneto, la quale ha emanato ben due direttive regionali, dalle quali si evincono le motivazioni che hanno portato ad escludere dalle procedure AUA gli impianti urbani: difatti con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1775 del 3.10.2013 il Veneto ha decretato che *“L’A.U.A. non si applica: ... 3- agli impianti destinati allo svolgimento di attività di pubblico servizio gestite direttamente da enti pubblici o dati in concessione (... impianti di trattamento di acque reflue urbane ...)”*.

Successivamente nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 622 del 29.4.2014, emanata per fornire chiarimenti sulle acque reflue domestiche ed assimilate e sulle acque meteoriche, tra le motivazioni si rileva che *“ ... si precisa che fondamentale per l’assoggettamento o l’esclusione di un’attività nel/dal procedimento di A.U.A. è senza dubbio il concetto di impresa, ribadendo fermamente che non vi sia differenza tra soggetto gestore privato o pubblico: l’applicazione del regolamento dipende dall’essere l’attività un’attività di impresa determinante implicazioni per l’ambiente. Anche se esercitata da un soggetto pubblico, tale attività sarà soggetta ad A.U.A”*

Inoltre, prendendo spunto da quanto riportato nella Circolare del Ministero dell’Ambiente n. 49801 del 7.11.2013, nella deliberazione si legge ancora che *“Nel definire i destinatari del nuovo procedimento autorizzativo il regolamento suindicato, all’art. 1 - Ambito di applicazione, lega le due categorie di soggetti interessati dalla congiunzione aggiuntiva “nonché”, la quale implica carattere assorbente e non cumulativo del secondo requisito rispetto al primo; saranno, dunque, soggetti ad A.U.A. gli impianti produttivi di tutte le imprese, indipendentemente dalla loro dimensione (piccole, medie o grandi) che non siano soggetti ad A.I.A”*.

Altra Regione schierata per il “NO” è la Lombardia, che ha valutato in un secondo momento di non applicare il DPR n. 59/2013 per i depuratori pubblici: difatti nella prima Circolare Regionale n. 19 del 5.8.2013 non vi era menzione della predetta esclusione, che invece è stata disposta con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1840 del 16.5.2014, la quale sancisce che *“sono esclusi dall’AUA gli impianti di trattamento di acque reflue urbane, in quanto impianti destinati allo svolgimento di attività di pubblico servizio gestite direttamente da enti pubblici o dati in concessione da questi”*.

Altre amministrazioni locali a me note che escludono dalle procedure AUA i depuratori cittadini sono: la Provincia di Roma (e di conseguenza penso tutta la Regione Lazio), la Provincia di Udine (e deduco anche la Regione Friuli Venezia Giulia) mentre in Emilia-Romagna c’è una situazione “ibrida” in quanto le Province di Bologna e Modena sono per il “NO” mentre la Provincia di Parma assoggetta i citati impianti all’Autorizzazione Unica Ambientale.

Per il “partito del SI” oltre alla suddetta provincia emiliana abbiamo la Provincia di Campobasso, che con le Deliberazioni di Giunta Provinciale n. 170 e n. 177 del 2013 ha definito le proprie linee guida, in attesa dell’emanazione di quelle regionali, ed ha escluso dall’ambito di applicazione del DPR n. 59/20013 le sole acque reflue domestiche ed assimilate; a far compagnia alla provincia capoluogo molisana c’è anche la Provincia di Cuneo,

le cui linee guida sono reperibili sul sito istituzionale, nonché la Regione Piemonte che ha fornito i propri indirizzi con la Circolare Presidente della Giunta regionale 28 gennaio 2014, n. 1/AMB.

Corre l'obbligo menzionare anche altre amministrazioni che hanno resi pubblici i loro orientamenti sull'AUA, però senza esprimersi in modo chiaro sulla questione dei depuratori urbani: tra queste le Regioni delle due isole principali, Sicilia e Sardegna, e la Provincia Autonoma di Trento che ha fatto confluire l'AUA nella "Autorizzazione Unica Territoriale o A.U.T."

Ma vediamo di focalizzare la nostra attenzione su cosa possa aver portato le amministrazioni a schierarsi per il "SI" o per il "NO"; molto probabilmente la "causa" è da ricercare nella Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 49801 del 7.11.2013, ed in particolare ai chiarimenti di cui al *Punto 1. Ambito di applicazione*: il dicastero difatti dispone che "sia l'articolo 1, comma 1 del d.P.R. n. 59 del 2013, sia l'articolo 23, comma 1, del d.l. n. 5 del 2012 (che al primo fornisce la necessaria base di normazione primaria), nel definire la platea dei destinatari del nuovo procedimento autorizzatorio, legano gli "impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale" alle "piccole e medie imprese" (secondo la qualificazione normativa enucleata all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005), mediante una congiunzione aggiuntiva (nonché)".

Il Ministero continua ritenendo "... peraltro evidente che il secondo presupposto applicativo (gli impianti esclusi dall'AIA) non si "cumula", bensì "assorbe" il primo (l'appartenenza del gestore alla categoria delle PMI)".

Ed infine la Circolare ministeriale giunge alla conclusione che " ... un impianto produttivo non soggetto all'AIA è soggetto all'AUA anche quando il gestore sia una grande impresa".

Un'ulteriore fonte di riflessione ci viene data dall'epigrafe in Gazzetta Ufficiale del DPR n. 59/2013 ove i due presupposti applicativi vengono congiunti con una "e": da questo si può desumere che le due categorie, piccole-medie imprese e impianti non soggetti ad AIA, siano entrambi sullo stesso livello ed assoggettati all'AUA.

Per far comprendere meglio al lettore il nocciolo della questione che ha portato gli enti locali ad interpretazioni diametralmente opposte sia su quanto disposto dal DPR n. 59/2013 che dalla Circolare ministeriale n. 49801/2013, applichiamo a tali posizioni una particolare "teoria degli insiemi": la citata Circolare sancisce "che il secondo presupposto applicativo (gli impianti esclusi dall'AIA) non si "cumula", bensì "assorbe" il primo (l'appartenenza del gestore alla categoria delle PMI)", come se il primo fosse un sottoinsieme del secondo.


Quindi nel nostro insieme degli "impianti non soggetti ad AIA" c'è anche il sottoinsieme "appartenenza alle PMI": il Ministero ci dice anche che nell'insieme principale c'è anche la categoria delle "grandi imprese".

Ma nulla vieta (o meglio chiarisce) se nell'insieme principale ci sia o meno la categoria "depuratori urbani": ecco perché c'è un partito del "NO", per il quale questa categoria non può essere presente nell'insieme principale "impianti non soggetti ad AIA", ed un partito del "SI" per il quale per gli impianti depurativi comunali, valgono le stesse conclusioni a cui si è giunti per le grandi imprese.

Di seguito una schematica rappresentazione esemplificativa della nostra personale "teoria degli insiemi":

PARTITO DEL "NO"

PARTITO DEL "SI"



In conclusione, alla luce di quanto sopra riportato, mi sembra opportuno che il legislatore intervenga celermente con chiarimenti sull'argomento per evitare che la matassa diventi ancora più ingarbugliata di quanto lo è già tanto oggi.

Mauro Kusturin

Pubblicato il 6 ottobre 2014

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)